

# **Linee guida per l'organizzazione e la gestione del percorso formativo per l'acquisizione dei 24 CFU nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche di cui al D.M. 616/2017.**

## Articolo 1 – Definizioni

1 Ai fini e per gli effetti delle presenti Linee Guida si intende per:

- Decreto Legislativo: il Decreto Legislativo n. 59 del 13/4/2017;
- Decreto Ministeriale: il Decreto del Ministro dell'Istruzione, Università e Ricerca n. 616 del 10/08/2017;
- PF24: il Percorso Formativo per l'acquisizione di 24 CFU nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, attivato ai sensi del Decreto Ministeriale;
- Corsisti: coloro che sono iscritti al PF24;
- AFS: le Attività Formative Specifiche nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche;
- Corsi coerenti: gli insegnamenti universitari offerti dall'Università degli Studi di Siena riconosciuti coerenti, per settori scientifico-disciplinari, obiettivi e contenuti, con quanto previsto dall'art. 3 e dagli allegati A e B del Decreto Ministeriale;
- Corso di Studio: corso di Laurea (ordinamenti previgenti al DM 509/1999), di Laurea (ordinamenti ex DM 509/1999 e 270/2004), di Laurea Specialistica/Magistrale, di Laurea Specialistica/Magistrale a ciclo unico, o titolo equivalente.

## Art. 2 – Istituzione, attivazione e finalità

1. Ai sensi del Decreto Ministeriale, l'Università degli Studi di Siena istituisce e attiva di norma annualmente il Percorso Formativo per l'acquisizione di 24CFU nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche (di seguito PF24). Il corso, è attivato ai sensi dell'art. 8 del Regolamento didattico di Ateneo nell'anno accademico di riferimento: si apre e termina secondo le indicazioni ministeriali e, in loro assenza, secondo il calendario stabilito dagli Organi Accademici.
2. Con il PF24, l'Università degli Studi di Siena garantisce la possibilità di soddisfare le richieste formative stabilite dall'articolo 5 commi 1b e 2b del Decreto Legislativo sia attraverso gli insegnamenti offerti nell'ordinaria programmazione didattica dall'Università degli Studi di Siena, sia attraverso le AFS, eventualmente attivate di anno in anno e sviluppate coerentemente con quanto previsto dall'art. 3 e dagli allegati A e B del Decreto Ministeriale. In particolare, saranno comunque garantiti almeno 4 corsi coerenti con le norme (AFS) da 6 CFU ciascuno, uno per ognuno dei 4 ambiti disciplinari previsti dall'articolo 3 comma 3 del Decreto Ministeriale.
3. L'elenco delle AFS e dei corsi coerenti, sarà pubblicato sulla pagina web appositamente dedicata dell'Università degli Studi di Siena, ogni anno accademico, in tempo utile per la presentazione delle domande di pre-iscrizione e iscrizione da parte degli interessati.
4. La carriera di ogni iscritto al PF24 è chiusa al termine del corso, secondo le indicazioni degli Organi Accademici competenti, nell'a.a. di riferimento. Entro tale data, il corsista deve sostenere tutti gli esami relativi alle attività didattiche ricomprese nel piano di studi approvato.
5. Non è possibile conseguire CFU tramite le AFS se non si è iscritti al PF24 o ad un corso di Laurea dell'Università degli Studi di Siena.

## Art. 3 – Cabina di Regia e Comitato di gestione della Didattica

1. E' costituita la Cabina di Regia del PF24 nelle persone del Pro-Rettore alla Didattica, del Delegato del Rettore alla Formazione degli Insegnanti, del Delegato del Rettore alla Formazione continua, del Responsabile dell'Area Servizi agli Studenti, della Responsabile della Divisione Corsi di I e II livello e Formazione degli insegnanti.
2. Annualmente è costituito il Comitato di gestione della didattica del PF24 che sarà composto da almeno due docenti di ruolo dell'Università di Siena e dal Delegato del Rettore alla Formazione degli Insegnanti.
3. Il Comitato di gestione della didattica ha i seguenti compiti:
  - organizzare le attività comuni del corso e degli insegnamenti, ivi compreso il calendario delle lezioni, le modalità degli esami, etc.;

- valutare il riconoscimento di eventuali crediti pregressi secondo le richieste presentate dai candidati. Tale valutazione riporterà gli esami riconosciuti, con indicazione della AFS riconosciuta equipollente, con relativa votazione;
- presentare proposte organizzative alla Cabina di Regia.

#### **Art. 4 – Pre-iscrizione al PF24**

1. La preiscrizione al PF24 è obbligatoria per tutti coloro che sono interessati ad intraprendere il Percorso e consente la presentazione della richiesta di riconoscimento di crediti pregressi per l'ottenimento dei 24 CFU previsti dal Decreto.
2. Per pre-iscriversi al PF24 è necessario presentare la relativa richiesta su procedura on-line allegando contemporaneamente la dichiarazione sostitutiva di certificazione contenente: l'esame che si intende farsi riconoscere, il suo programma e la votazione finale riportata.
3. In questa fase non è prevista alcuna contribuzione.
4. Non possono pre-iscriversi al PF24 gli iscritti ad un Corso di Laurea presso un altro Ateneo. Possono pre-iscriversi coloro che sono contemporaneamente iscritti ad un Dottorato di Ricerca o ad una Scuola di Specializzazione anche di altro Ateneo, in questo ultimo caso con l'attivazione di una convenzione che preveda la validità reciproca del percorso formativo effettuato dal corsista.

#### **Art. 5 – Organizzazione e struttura delle Attività Formative Specifiche (AFS)**

1. Ogni AFS è sviluppata coerentemente con gli obiettivi formativi e i contenuti previsti dagli allegati A e B del Decreto Ministeriale.
2. Ogni AFS è strutturata in 6 CFU indivisibili. Per ogni AFS è stabilita la corrispondenza di 6 ore di didattica frontale per credito formativo.
3. La frequenza alle AFS non è obbligatoria.
4. Ogni AFS prevede una prova finale per la verifica del raggiungimento degli obiettivi formativi. Il superamento della prova è condizione necessaria per il conseguimento dei relativi crediti.
5. Per ogni AFS sono previsti almeno quattro appelli di esame, separati tra loro da almeno tre settimane. L'ultimo appello dovrà comunque concludersi prima del 30 aprile dell'a.a. di riferimento, salvo diversa disposizione.
6. Il corsista che non superi la prova di una AFS entro gli appelli previsti non avrà riconosciuto alcun credito formativo per tale AFS.
7. La prova di una AFS già superata non può essere ripetuta.
8. Per sostenere la prova finale di una AFS occorre essere in regola con la posizione contributiva.

#### **Articolo 6 – Iscrizione e tasse**

1. L'iscrizione on-line al PF24 si perfeziona con il pagamento della tassa di iscrizione pari a € 130,00 e € 15,00 per ciascun CFU che dovrà essere conseguito. E' dovuto l'importo di € 16 quale imposta di bollo virtuale.
2. La tassa di iscrizione alle AFS non è dovuta:
  - dagli iscritti ad un corso di Laurea o ad un Dottorato di ricerca o ad una Scuola di Specializzazione dell'Università degli Studi di Siena nell'anno accademico di riferimento;
  - dalle persone con disabilità dichiarata, con riconoscimento dell'handicap ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104;
  - dalle persone con un'invalidità dichiarata pari o superiore al 66%.

#### **Art. 7 – Presentazione e valutazione dei piani di studio**

1. Il Piano di Studi individuale si presenta nel momento dell'iscrizione on-line, deve contenere gli eventuali insegnamenti riconosciuti con la loro votazione, gli esami scelti per il completamento dei 24 CFU aggiuntivi e dovrà essere conforme a quanto disposto dall'art.5, commi 1.b) e 2.b) del Decreto Legislativo.
2. Il Piano di Studi, dovrà contenere attività formative per un totale di almeno 24 CFU, prevedendo almeno 6 CFU in almeno 3 dei seguenti ambiti: Pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell'inclusione; Psicologia; Antropologia; Metodologie e tecnologie didattiche.
3. Per quanto riguarda l'ambito di Metodologie e tecnologie didattiche, secondo quanto previsto dall'allegato B del Decreto Ministeriale, il Piano di Studi può prevedere l'inserimento di attività formative in

metodologie e tecnologie didattiche specifiche, diversificate a seconda della classe di concorso di interesse, secondo quanto disposto all'art. 2, comma 2.

4. Nella compilazione del Piano di Studi si dovrà tener presente che:

- le AFS sono indivisibili ;
- non più di 12 CFU del percorso potranno essere acquisiti o essere stati acquisiti con modalità telematiche.

#### Art. 8 – Certificazione del percorso formativo

1. Per ottenere la certificazione del raggiungimento degli obiettivi formativi di cui all'articolo 3 comma 5 del Decreto Ministeriale, il corsista dovrà acquisire i 24 CFU previsti nel proprio piano di studio individuale entro le date stabilite. La certificazione sarà rilasciata al termine del corso.

2. Il corsista che non consegua entro la data stabilita tutti i crediti previsti dal piano di studio approvato, non potrà ricevere la certificazione del raggiungimento degli obiettivi formativi, ma soltanto l'attestazione delle AFS di cui ha superato la prevista prova finale.

#### Art. 10 – Norme finali

1. Per quanto non disciplinato dalle presenti Linee Guida, si fa riferimento alle norme di legge in materia e ai Regolamenti dell'Università degli Studi di Siena.